

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2015

Unione dei Comuni Lombardia «Dei Fontanili» - Romanengo (CR)
Statuto dell'Unione modificato con le deliberazioni dei
Consigli comunali di: Romanengo n. 16 del 2 maggio 2015 -
Ticengo n. 5 del 11 maggio 2015 - Casaleto di Sopra n. 8
del 28 aprile 2015 e dall'Assemblea dell'Unione n. 7 del
8 giugno 2015

INDICE
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità e funzioni dell'Unione
- Art. 3 Obiettivi programmatici
- Art. 4 Principi e criteri generali di azione
- Art. 5 Istituti di partecipazione
- Art. 6 Sede
- Art. 7 Durata
- Art. 8 Adesione e recesso
- Art. 9 Scioglimento

TITOLO II
COMPETENZE

- Art. 10 Oggetto
- Art. 11 Procedimento per il trasferimento delle competenze

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I
ORGANI DELL'UNIONE

- Art. 12 Organi
- Art. 13 Procedimento di elezione dell'assemblea
- Art. 14 Nomina del Presidente del Vice presidente e della
Giunta

CAPO II
COMPETENZE DEGLI ORGANI

- Art. 15 Competenze dell'Assemblea
- Art. 16 Competenze della Giunta
- Art. 17 Competenze del Presidente
- Art. 18 Competenze del Vicepresidente
- Art. 19 Norma di rinvio

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 20 Principi
- Art. 21 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 22 Direzione
- Art. 23 Segretario
- Art. 24 Forma di gestione dei Servizi

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 25 Finanze dell'Unione
- Art. 26 Compartecipazione dei Comuni
- Art. 27 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 28 Controllo economico della gestione
- Art. 29 Revisione economico finanziaria
- Art. 30 Servizi di tesoreria

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 Norme transitorie e finali

- Art. 32 Capacità normativa dell'Unione
- Art. 33 Modificazioni del presente Statuto.

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni Lombardia «Dei Fontanili» costituita dai Comuni di Casaleto di Sopra (CR), Romanengo (CR) e Ticengo (CR) per brevità di seguito definita «Unione», costituita ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il Presente statuto è approvato dai Consigli dei comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.

3. Anche le modifiche del presente statuto sono approvate con la stessa procedura di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Casaleto di Sopra (CR), Romanengo (CR) e Ticengo (CR) ricadenti nel medesimo distretto socio sanitario.

5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

6. Le norme dello statuto sono configurate in modo da potersi applicare alla Unione eventualmente estesa ad altri comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.

Art. 2
Finalità e funzioni dell'Unione

1. L'Unione allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economiche - finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i Comuni aderenti le seguenti funzioni ed i servizi seguenti:

- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale (Classificazione anagrafica e Stato Civile - Statistica)
- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Organizzazione e gestione del servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione;
- Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle Province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

2. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con particolare riferimento alle funzioni amministrative degli Uffici, attraverso deliberazione modificativa dell'art. 2 del presente Statuto, adottata dai Consigli comunali ed accettate dall'Unione con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 3
Obiettivi programmatici

L'Unione ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

- favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
- promuovere e concorrere allo sviluppo socio/economico

del territorio dei Comuni tutelandone l'assetto nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, della salute dei cittadini, valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;

- concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia e di altre realtà di coordinamento territoriale anche avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio dell'Unione;
- sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con Comuni;
- limitrofi, Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di competenza;
- potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 4

Principi e criteri generali di azione

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali.

Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell'Unione stessa fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Statuto.

Art. 5

Istituti di partecipazione

L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

A tal fine promuove la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali a di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini, in relazione agli atti dell'Unione in conformità alla legge 241/90.

Art. 6

Sede

La sede dell'Unione è situata nel Palazzo Municipale del Comune di Romanengo.

Gli uffici possono essere ubicati in uno dei Comuni ricompresi nell'Unione.

Gli organi possono riunirsi anche presso gli altri Comuni dell'Unione e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, purché nell'ambito del territorio dei Comuni.

Presso la sede è individuato l'albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 7

Durata

La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.

Art. 8

Adesione e recesso

Possono aderire all'unione Comuni territorialmente contigui all'Unione stessa o la cui contiguità risulti dall'adesione all'Unione di più Comuni. I Comuni che aderiscono all'Unione si impegnano a trasferire all'unione almeno 4 (quattro) servizi in gestione associata, in base a quanto previsto dall'art. 18 della l.r. 19/2008.

E' facoltà del comune recedere dall'Unione in qualsiasi momento.

Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, da assumersi sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento definitivo.

Le modifiche allo Statuto dell'Unione conseguenti il recesso di un Comune devono essere deliberate con atto consiliare degli altri Comuni rimanenti a far parte dell'Unione, con le modalità di cui all'art. 32 c. 2 del d.lgs. 267/2000.

Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione e rinuncia anche a ogni contributo, sovvenzione o rimborso di spesa ordinaria o straordinaria percepita dall'Unione.

1 - Recesso dall'Unione:

- a) Il recesso, di cui all'art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercitato prima del termine di 10 anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. L'Assemblea dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla base di una adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale, conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso.

2 - Recesso da un servizio

- a) Ciascun Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti, assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 giugno, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dell'Unione, ha effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
- b) Con la stessa deliberazione di presa d'atto l'Assemblea stabilirà il recupero secondo i criteri di cui al precedente comma 1.
- c) In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente assegnato, ovvero appositamente trasferito all'Unione, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto prevista nella convenzione che ha disciplinato il trasferimento presso l'Unione.
- d) Se il recesso di un Comune da uno o più servizi trasferiti, dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal r.r. 2 del 27 luglio 2009 e la conseguente perdita dei contributi di cui l'Unione beneficia, si accolla a carico del Comune recedente una quota pari al 50% del contributo regionale risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Art. 9

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statuarie. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione fra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare il citato provvedimento di riparto iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi interventi e risorse di bilancio, in base alla normativa vigente.

Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione, torna a svolgere la propria attività presso il Comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.

Il personale assunto direttamente dall'Unione, nel caso di scioglimento, verrà trasferito nella dotazione organica dei Comuni, previo modifica delle rispettive piante organiche, con gestione in convenzione del personale stesso ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/2000.

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2015

Il relativo costo verrà ripartito fra i Comuni in base al numero delle ore di servizio prestate in ciascun Comune.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 10 Oggetto

All'Unione vengono affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi di cui all'art. 2 - comma 1 del presente Statuto.

Art. 11 Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento di ulteriori competenze rispetto a quanto previsto dall'art. 11 è deliberato dai Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione, con le procedure di cui all'art. 32 c. 2 d.lgs. 267/2000 con decorrenza dall'adozione della deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio ed eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dal Responsabile del Servizio. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione esercita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesso tasse, tariffe e contributi sui servizi della stessa gestiti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I ORGANI DELL'UNIONE

Art. 12 Organi

Sono Organi dell'Unione: Presidente; la Giunta e il Consiglio.

Ai componenti il Consiglio ed ai Componenti la Giunta ed al Presidente non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni ed indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 13 Procedimento di elezione dell'Assemblea

Il Consiglio dell'Unione è eletto in secondo grado, dai Comuni partecipanti all'Unione stessa, scegliendo i membri da eleggere in seno ai rispettivi Consigli e Giunte comunali.

I sindaci sono membri di diritto del Consiglio. A ciascun Comune spetta oltre ai Sindaci nominare due componenti tra consiglieri ed assessori, di cui uno designato dai gruppi di minoranza eventualmente presenti.

Nel caso in cui in uno dei Comuni componenti non esista la minoranza consiliare, i due componenti spettanti saranno nominati dalla maggioranza consiliare.

In caso di decadenza o dimissioni da consigliere e assessore comunale si decade da consigliere dell'Unione.

Art. 14 Nomina del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta

Il Presidente ed il Vice - Presidente vengono nominati dal Consiglio e possono essere nominati tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione.

La Giunta, composta da tre componenti è eletta dall'assemblea con voto limitato ad una sola preferenza. Sono eleggibili unicamente i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione.

In caso di dimissioni o decadenza da assessore comunale si decade da membro della Giunta.

Nella prima seduta utile il Consiglio provvede alla nomina di un nuovo membro della Giunta.

CAPO II COMPETENZA DEGLI ORGANI

Art. 15 Competenze dell'Assemblea

Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico/amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati annualmente dal Presidente.

Il documento programmatico presentato dal presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico/amministrativa dell'Unione.

La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare al fine della presentazione dei bilanci pluriennali ed annuale.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.

In particolare compete al Consiglio i seguenti atti fondamentali:

- a) la nomina del Presidente e della Giunta;
- b) le modifiche allo Statuto;
- c) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e l'ordinamento degli uffici e servizi;
- d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
- e) le convenzioni con altri Enti locali;
- f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a Società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- h) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali dell'Unione e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni aderenti devono corrispondere;
- k) gli acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari.

Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16 Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 d.lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente dell'Unione; collabora con il presidente dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000.

Il Presidente può affidare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Art. 17**Competenze del Presidente**

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, dell'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.

Art. 18**Competenze del Vice Presidente**

La rappresentanza legale dell'Unione, anche in giudizio, spetta al Presidente.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore anziano, ai sensi del testo unico di cui al d.lgvo 267/2000.

Art. 19**Norma di rinvio**

Si applicano agli Organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20**Principi**

Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti, l'Unione:

- ricerca con le Amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 21**Organizzazione degli uffici e dei servizi**

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'Assemblea e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione.

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art. 22**Direzione**

La direzione dell'organizzazione dell'Unione può essere attuata dal Segretario dell'Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'Unione secondo le direttive im-

partite dal Presidente, e sovrintendere alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 del d.lgs. 267/00 nonché la predisposizione del piano esecutivo gestionale anche semplificato.

Art. 23**Segretario**

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l'attività.

Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'Unione;
- esprime il parere di cui all'art. 49 d.lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Art. 24**Forma di gestione dei servizi**

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali, direttamente ed anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal titolo V del d.lgs. 267/2000.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 25**Finanze dell'Unione**

L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo ai servizi - funzioni attribuiti.

Art. 26**Compartecipazione dei Comuni**

I Comuni sono tenuti a garantire all'Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti nella misura fissata dalle Convenzioni regolanti i rapporti derivanti dal trasferimento delle funzioni/e o servizi elencati all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 27**Bilancio e programmazione finanziaria**

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini di legge e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione.

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Serie Avvisi e Concorsi n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2015

Art. 28

Controllo economico della gestione

Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 29

Revisione economica e finanziaria

La revisione economico finanziaria è affidata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 d.lgs. n. 267/2000 ad un revisore dei conti.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 30

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto da soggetto abilitato in conformità al titolo V del d.lgs. 267/2000.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Norme transitorie e finali

La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'adeguamento dei regolamenti esistenti (Contabilità, Uffici e servizi, Funzionamento assemblea, ecc).

Art. 32

Capacità normativa dell'Unione

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti all'Unione determina ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali non appena gli organi dell'Unione abbiano deliberato.

Art. 33

Modificazioni del presente statuto

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con le procedure di cui all'art. 32 c. 2 d.lgs. 267/00 dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti.

L'Assemblea dell'Unione può proporre modifiche al presente Statuto.

Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali su di esse si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.